

**PROTOCOLLO  
SULL'ASCOLTO DEI MINORI, PERSONE OFFESE O DELLE VITTIME  
MAGGIORENNI VULNERABILI**

Fermo restando il potere-dovere del giudice di direzione dell'udienza e di interpretazione delle disposizioni normative, si conviene quanto segue:

**1) ORGANIZZAZIONE**

Nella richiesta di incidente probatorio o in lista testimoniale, le parti avranno cura di indicare le modalità con cui si chiede che venga svolto l'esame e le modalità di audizione del minore o della vittima vulnerabile, da adottare in dibattimento o in sede di incidente probatorio (udienza a porte chiuse, utilizzo di paravento per evitare il contatto visivo con l'imputato o utilizzo di aula con specchio unidirezionale).

Ciò consente all'autorità giudiziaria, dinanzi alla quale si svolgerà l'esame, di predisporre per tempo quanto necessario e di verificare la disponibilità dell'aula protetta.

**A-luogo:**


- durante l'ascolto bisognerà garantire l'assoluto silenzio fuori dall'aula, in modo da non creare distrazioni o fonti di preoccupazione per il minore o la vittima vulnerabile. A tal fine, sarà opportuno evitare che parenti ed estranei stazionino fuori dall'aula.

- all'interno dell'aula le apparecchiature dovranno sempre essere tarate adeguatamente nel volume, per evitare che quanto detto venga percepito dall'esterno;

- il personale amministrativo del Tribunale e quello di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura, dovranno periodicamente controllare :- che il corredo dell'aula protetta sita al terzo piano del Tribunale sia sempre completo e funzionale (colori e fogli per disegnare, giochi, bambole...);

- Il detto personale dovrà accertarsi che l'aula di ascolto sia sempre facilmente accessibile, facendo particolare attenzione ai soggetti con limitata mobilità.

- In particolare, il genitore del minore, il minore e la vittima vulnerabile dovranno essere informati - a cura del p.m., che delegherà all'uopo la competente polizia giudiziaria - della possibilità - in occasione delle sue audizioni (o nel corso delle indagini preliminari o in dibattimento) - di accedere riservatamente in Tribunale dall'ingresso in uso ordinariamente solo ai magistrati.



### **b-tempo:**

La data e l'orario dell'udienza dovranno essere sempre fissate cercando di non convocare il dichiarante (o i dichiaranti) in giorni ed orari con elevato afflusso di pubblico in prossimità del luogo ove lo stesso dovrà essere escusso e ,quindi, anche in orario pomeridiano, per evitare l'accavallamento con gli impegni scolastici o lavorativi e garantire minimi tempi di attesa.

Tanto, però, si stabilisce salvo diversa valutazione nel caso di audizione di bambini in età prescolare o maggiorenni con disabilità o ritardo psichico, per i quali potrebbe essere più opportuno fissare l'ascolto nel corso della mattinata, onde garantire una maggiore concentrazione da parte del soggetto.

### **c- Accoglienza:**

E' opportuno organizzare uno spazio apposito, attiguo all'aula di ascolto, da utilizzare per l'accoglienza del minore o della vittima vulnerabile - ossia una stanza riservata, al fine di evitare ogni contatto con l'indagato - con adeguata assistenza e vigilanza di personale di polizia giudiziaria.

All'uopo, al terzo piano del Tribunale potrà essere utilizzata o una delle stanze occupate dal personale della p.g. dei Carabinieri o la stanza, già adibita a sede della biblioteca della Procura, essendo tutte prossime all'aula protetta.

Comunque, sarà prestata una particolare attenzione agli orari, diversificandoli, di convocazione, in modo da evitare ogni possibile ed eventuale contatto, sia prima che dopo l'escussione, tra il minore ed i suoi parenti o la vittima vulnerabile con l'indagato o l'imputato (o co-indagati o coimputati).

Appare opportuno che il testimone, specie se minore, sia convocato in orario successivo a quello dell'indagato/imputato, in modo da ridurre il più possibile il tempo di attesa prima della deposizione.

L'ingresso del teste nell'aula deve avvenire dopo l'arrivo e la sistemazione di tutte le altre parti.

Le medesime cautele vanno garantite anche alla fine dell'esame, facendo allontanare il testimone per primo dopo il suo esame, anche senza attendere la fine dell'udienza.

Occorre comunque evitare ogni incontro, anche fortuito, del minore o della vittima vulnerabile con l'indagato o l'imputato.

### **d- Presenza dei genitori**

Il genitore del minore potrà assistere all' audizione con le altre parti e fuori dalla aula protetta, salvo che il Giudice, sentito l'ausiliario, ritenga necessaria la sua presenza a fianco del minore , considerato il caso concreto e le necessità psicologiche del minore.


## **2) AUSILIARIO**

E' facoltà del giudice di valutare le più opportune modalità di escussione del minore tenuto conto dell' età dello stesso, di sue eventuali problematiche psicologiche, del titolo di reato per il quale si procede e delle circostanze tutte del caso concreto.

Il giudice valuterà altresì la necessità o meno, tenuto conto dei profili di cui sopra, di una perizia in odine alla capacità del minore di rendere testimonianza.



2



In caso di ascolto di minori, il giudice valuterà l'opportunità che sia un ausiliario del Giudice ad escutere il soggetto, rivolgendogli direttamente le domande - almeno come temi di indagine- proposte dal Giudice, dopo aver interloquito con le parti.

L'ausiliario, "esperto in psicologia infantile", dovrà essere un professionista – iscritto ad un albo professionale – preferibilmente con titoli specifici di specializzazione in psicologia giuridica, al quale potrà eventualmente essere demandata anche la perizia sulla capacità o meno del minore di rendere testimonianza

Il Giudice, ove si avvalga di un ausiliario, valuterà se partecipare direttamente all'audizione, anche eventualmente ponendo egli stesso domande, al di là di quelle poste dall'ausiliario.

Una volta ascoltato il minore, l'esperto e il giudice ( se presente in stanza ) usciranno dalla stanza, per chiedere alle persone presenti nell'altra sala se vi sia la necessità di ulteriori approfondimenti, anche al fine di garantire a tutte le parti interessate un riesame ed un contro-esame della parte lesa, confrontando quest'ultima con eventuali contraddizioni od incoerenze del proprio racconto, come dedotte dalle parti e salva – ovviamente- la valutazione del giudice sull'ammissibilità delle ulteriori domande.

L'uscita del giudice e/o dell'ausiliario dalla stanza, per valutare le ulteriori domande da porre al minore, deve essere comunque limitata il più possibile, per non creare troppe interruzioni o tempi eccessivi di attesa per il minore, salvo che tanto si appalesi opportuno a tutela dei medesimi.

Il Giudice valuterà se autorizzare l'esperto a prendere visione del fascicolo esibito dal p.m., già con il provvedimento di nomina.

L'ausiliario potrà intrattenersi con il minore prima dell'escussione, al solo fine di favorire un rapporto di fiducia e serenità.


L'ausiliario avrà cura in questa fase di spiegare al minore solo il significato dell'atto, che si andrà a compiere e non il suo contenuto e non dovrà essere toccato l'oggetto della testimonianza.

La presenza o meno dei consulenti di parte all'interno dell'aula protetta sarà oggetto della valutazione da parte della competente Autorità giudiziaria giudicante, sentite tutte le parti, tenuto conto della eventuale opportunità di creare un clima per quanto possibile raccolto ed informale per il dichiarante.

### 3) ASCOLTO DEL MINORE E PERIZIA SULLA CAPACITÀ DI TESTIMONIARE

Si riporta – a titolo indicativo -il possibile testo "standard"(salvo adattamenti specifici ai casi di specie, ritenuti opportuni dall'autorità giudiziaria giudicante ed anche su richiesta delle parti) dei quesiti da porre al perito e/o all'ausiliario:

*“ Compiuti tutti gli accertamenti utili a tal fine, dica il perito (al fine di valutare le dichiarazioni del soggetto testimone: art. 196 c.p.p.), se il/la teste possieda l'idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, nonché in relazione e in considerazione dell'età al momento dei fatti oggetto del procedimento; se il/la teste abbia la capacità di recepire informazioni, raccordarle con altre, ricordarle ed esprimerle in una visione completa; se il/la teste abbia la capacità di discernere tra fantasia e realtà.*



*L'indagine psicologica dovrà avere ad oggetto due oggetti fondamentali: l'attitudine del minore a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo e la sua credibilità.*

*Il primo (attitudine a testimoniare) consiste nella capacità del minore di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.*

*Il secondo (la credibilità del minore, da tenere distinta dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice) consiste nel modo in cui il minore abbia vissuto ed abbia rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare (eventuali) sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (v. Cass., n. 1752-16-17; Sez. 3, 3.7.1997, n. 8962, RV 208447).*

*Dica- motivatamente- il perito se nel minore siano o meno presenti elementi indicatori e/o suggestivi di traumi pregressi, indicandone le possibili cause.*

*Dispone che il perito partecipi, in qualità di ausiliario del giudice, alla conduzione dell'esame del soggetto/i – testimone/i.*

*Autorizza - all'esito di una motivata valutazione sul punto nel contraddittorio delle parti - tale ausiliario – perito :1) a visionare gli atti del procedimento, appositamente trasmessi dal Pubblico Ministero; 2) a procedere ad uno o più incontri (informali, anche senza contraddittorio, possibilmente registrati) con il soggetto/i (testimone da esaminare), finalizzati ad una preliminare conoscenza in vista della testimonianza.*

#### **4) COLLEGAMENTO CITOFONICO**

Verrà realizzato – una volta acquisiti i fondi necessari - un collegamento citofonico tra l'aula di ascolto, dove si trova il minore, e l'ambiente esterno dove si trovano le altre parti.

L'opportunità del suo utilizzo - in costanza dell'espletamento dell'audizione - è attribuita alla decisione del competente Giudice, previa interlocuzione con le parti.

In caso di utilizzo, il collegamento avverrà comunque solo tra l'esperto e/o il Giudice e l'esterno.

#### **5) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'AUDIZIONE PROTETTA IN INCIDENTE PROBATORIO.**

Si reputa che l'audio-videoregistrazione dell'audizione del minore o della vittima vulnerabile costituisca la modalità più adeguata per l'espletamento dell'incidente probatorio, ferma restando la necessaria audio-registrazione.

All'uopo, prima dell'espletamento dell'udienza, dovrà essere tempestivamente individuato un tecnico, che possa fornire le attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'audio - video registrazione.




Macerata, li 21 ottobre 2020

Il Presidente Vicario del Tribunale  
Dott. Roberto Evangelisti

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Giovanni Giorgio

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Maria Cristina Ottavianoni

Il Presidente della Camera Penale  
Avv. Renato Coltorti



The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A signature that appears to be 'R. Evangelisti'. 2. A signature that appears to be 'G. Giorgio'. 3. A signature that appears to be 'M.C. Ottavianoni'. 4. A signature that appears to be 'R. Coltorti'.